

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1085-B}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **TARGETTI, GHISLANDI, MALAGUGINI, MAZZALI**
e **COSTA**

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 17 marzo 1950

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 aprile 1950 (Stampato n. 931)

Durata in carica delle Amministrazioni comunali

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 5 aprile 1950*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

I Consigli comunali che scadono entro l'anno 1950 per compiuto quadriennio ai termini dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, rimangono in carica sino alla convocazione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

Rimangono altresì in carica, sino all'insediamento dei nuovi Consigli, le Amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno 1950.

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

I Consigli comunali che scadono entro l'anno 1950 per compiuto quadriennio ai termini dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, rimangono in carica sino alla convocazione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione, ferma restando la disposizione del secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, relativamente al Sindaco ed alla Giunta municipale.

Identico.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rimangono anche in carica, sino alla nomina dei nuovi Consigli comunali, tutte le Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e di altri enti che siano state per legge o per statuto nominate dal Consiglio comunale e che vengono a scadere entro il 1950.

ART. 2.

Identico.